



Magiera Ansaloni

STATUTO

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

“MAGIERA ANSALONI”

*

SEDE IN RIO SALICETO

DISTRETTO DI CORREGGIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**APPROVATO CON DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NR. 578 DEL 21/04/2008 E
RECEPITO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE NR. 1 DEL 29/05/2008**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINE, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

ART. 1 – ORIGINI

L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito denominata ASP trae origine dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Opera Pia Casa di Ricovero Magiera Ansaloni", la quale a sua volta trae origine dalle volontà testamentarie di Clementina Radeghieri vedova Ansaloni e di Mario Magiera. L'Istituzione fu eretta in Ente Morale con D.P.R. 26 febbraio 1952, n. 435, con sede in Rio Saliceto. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 498 del 21 giugno 1995 l'Ipab assunse la denominazione di "Casa Protetta Magiera Ansaloni".

ART. 2 – DENOMINAZIONE, SEDE E COSTITUZIONE

1. L'ASP assume la denominazione di "Azienda di Servizi alla Persona Magiera Ansaloni".
2. Sede legale dell'ASP è in Rio Saliceto.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei Soci.
4. L'ASP "Magiera Ansaloni" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 21 aprile 2008, che ha approvato anche il presente Statuto.

ART. 3 – NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE

1. L'ASP è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive direttive regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale e patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

ART. 4 – FINALITA' DELL'ASP E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani (con particolare riguardo ai non autosufficienti) secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'art. 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del distretto di Correggio, che comprende i Comuni di: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.

ART. 6 – SOCI DELL'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti Enti Pubblici Territoriali:
 - a) Comune di Campagnola Emilia;
 - b) Comune di Correggio;
 - c) Comune di Fabbrico;
 - d) Comune di Rio Saliceto;
 - e) Comune di Rolo;
 - f) Comune di San Martino in Rio.
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferite all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalla IPAB al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà della IPAB al momento della trasformazione;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

ART. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'art. 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare, come previsto dalla disciplina regionale, a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

ART. 8 - CONTRATTI DI SERVIZIO

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

ART. 9 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza

degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'art. 6, comma 3.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge ed allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

ART. 11 - DURATA

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

ART. 12 - FUNZIONI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai dieci milioni di euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;

- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento, avete il compito di disciplinare in particolare le modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze;
 - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

ART. 13 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il settanta per cento delle quote di rappresentanza, purchè siano presenti i rappresentanti di almeno quattro enti soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza degli Enti soci.

ART. 14 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote rappresentate dai soci intervenuti alla seduta.

ART. 15 - MAGGIORANZE QUALIFICATE

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 70% delle quote di partecipazione e almeno la metà degli Enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) proprio Regolamento di funzionamento;
 - g) fusione di più ASP prevista dall'art. 44 comma 2 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum indicato al comma 1 dopo due votazioni, alla terza votazione l'atto è approvato con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 50,1 delle quote purché rappresentino almeno tre soci.

3. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

ART. 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 3 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

ART. 17 - RIMBORSI

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'art. 15, sulla base di una terna di componenti che viene proposta dal Presidente dell'Assemblea dei soci. Non sono ammesse votazioni individuali, salvo il caso di surrogazione previsto dall'art. 22.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, con il voto segreto, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 22 o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20.

ART. 19 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

ART. 20 - DECADENZA E REVOCA

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti dal comma 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

ART. 21 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il Consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

ART. 22 - SURROGAZIONE – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I Consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 23 - FUNZIONI

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del Direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita d'esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte pro-quota dai soci dell'Assemblea.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

ART. 24 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto a fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

ART. 26 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal presente Statuto.
5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

ART. 27 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

ART. 28 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

ART. 29 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis, e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASP

L'ASP assicura l'accesso ai propri atti e documenti in conformità alle norme vigenti in materia ed ai propri regolamenti, comunque nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy. I documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati nelle forme e nei termini previsti dalla disciplina regionale vigente.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

ART. 31 - NOMINA E TRATTAMENTO

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP, può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 32 - ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'azienda.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 33 - PRINCIPI

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

ART. 34 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

ART. 35 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 36.

ART. 36 - PERSONALE

1. Il personale già dipendente dell'IPAB conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata dell'ente di provenienza, fino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 207 del 2001, del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 35, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

ART. 37 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dall'Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile e indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

ART. 38 - SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

ART. 39 - PIANO PROGRAMMATICO

1. Il piano programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare, in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;

- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

ART. 40 - SPESE IN ECONOMIA

- 1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 41 - SERVIZIO DI TESORERIA

- 1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA PRIMA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il primo Consiglio di Amministrazione nominato a seguito della costituzione dell'ASP rimane in carica fino al 31 dicembre 2009.

CAPO II NORME GENERALI E FINALI

ART. 43 - MODIFICHE STATUTARIE

- 1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

ART. 44 - DURATA E FUSIONI

- 1. L'ASP ha durata illimitata.
- 2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci dell'ASP "Azienda di servizi alla persona Magiera Ansaloni" delibera la fusione con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 15.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei soci enti pubblici territoriali, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

ART. 45 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

ART. 46 – CONTROVERSIE SULL'INTERPRETAZIONE E SULLA ESECUZIONE DELLO STATUTO

1. Eventuali controversie tra i soci sull'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti interessate alla controversia ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, di comune accordo dai due arbitri designati o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
2. Per l'arbitrato di cui al comma 1 valgono le norme del codice di procedure civile.